

nenza di 10 anni (salvo alcuni casi particolarissimi e rigidamente previsti dalla normativa, nei quali risulti preferibile mantenere nel Servizio una determinata persona) appare un termine più che ragionevole per far salve le esigenze di professionalità e quelle di avvicendamento.

Similmente, non risulterà inutile prevedere uno strettissimo controllo degli addetti al Servizio attraverso una anagrafe patrimoniale personale e dei congiunti; ovviamente gli arricchimenti ingiustificati costituiranno motivo di immediata sospensione del rapporto di impiego nel Servizio. Tale controllo potrebbe essere esercitato dagli stessi uffici del Servizio sotto il diretto e continuo controllo dell'organismo parlamentare.

Il segreto di Stato e la tenuta degli archivi

Strettamente intrecciata alla questione del controllo è quella della regolamentazione del segreto di Stato e, conseguentemente, della tenuta dell'archivio. Abbiamo visto che il segreto di Stato, nelle sue varie manifestazioni, esplicite o implicite, è stato uno degli elementi di maggiore peso nella mancata individuazione dei responsabili delle stragi, e dunque si impone una riflessione in merito.

Come è noto, il segreto di Stato ha già subito una parziale riforma in una prima occasione con la legge n. 801 del 1977 ed in una seconda con il nuovo codice di procedura penale, per cui esso, già oggi, non è opponibile all'autorità giudiziaria in occasione di inchieste su stragi. Tuttavia la tale norma stenta a trovare concreta applicazione per una serie di ragioni che qui cercheremo di esaminare partendo da quelle di ordine formale che, a nostro avviso sono essenzialmente tre:

a) l'inaccessibilità ad archivi coperti dal segreto NATO o, comunque di altri organismi sovranazionali, perché, ovviamente, la normativa italiana è inefficace nei loro confronti;

b) l'inaccessibilità dell'archivio della Presidenza della Repubblica, per ragioni di ordine costituzionale, in quanto, si ritiene che l'immunità e l'insindacabilità del Presidente, sancita dall'articolo 90 abbia carattere prelettivo assoluto e si estenda anche alle sue pertinenze, quali, appunto l'archivio;

c) la lentezza e farraginosità delle procedure di declassifica.

Il problema degli archivi di organismi sovranazionali riguarda, oggi, la NATO ma, in un futuro non troppo remoto, potrebbe riguardare anche organi connessi all'Unione Europea.

Il punto è questo: trattandosi di archivio di ente sovranazionale, ovviamente, non è sottoposto alla legislazione di nessun paese ma solo alla decisione dei propri organi dirigenti nei quali, su materie del genere, le decisioni possono essere assunte solo all'unanimità.

Per di più, le norme del trattato istitutivo e quelle successivamente concordate, non fanno cenno alcuno alla durata del segreto, oltre la quale i documenti vengono versati ad un qualche archivio storico, per cui le

carte della NATO sembrano avviate ad una secretazione perpetua. Occorre tener presente che segreterie speciali per i rapporti con la NATO esistono presso il Ministero degli esteri, della difesa (SIOS e stati maggiori d'arma, SISMI, Stato Maggiore dell'Arma dei carabinieri) e dell'Interno (UCSI).

Naturalmente, nessuno può garantire che in tali archivi vi sia solo materiale di stretta pertinenza NATO e non anche documentazione di stretto interesse interno. Un esempio: il dottor Federico Umberto D'Amato (un nome di sicuro interesse per inchieste del tipo considerato), oltre che essere capo dell'Ufficio Affari Riservati, era anche il responsabile dell'Ufficio Sicurezza Patto Atlantico (USPA, oggi mutato in UCSI), per cui nessuno può dire se i documenti di maggior rilievo della sua gestione (fra cui molti, che, pur citati in altri documenti, non si rinvenivano presso l'archivio della Direzione centrale della polizia di prevenzione, che ha ereditato le carte dell'Ufficio Affari Riservati), non si trovino nell'archivio di deposito dell'UCSI e, così, sottratte, già da lungo tempo, ad ogni possibile acquisizione o consultazione da parte dell'autorità giudiziaria.

Per quanto attiene al terzo punto, la lentezza delle procedure di declassifica, il problema è il seguente: quando un magistrato, o persona da esso incaricata, consultando un archivio istituzionale, si imbatte in un documento classificato, ove lo ritenga di interesse per l'inchiesta, può chiedere di acquisirlo, e l'ufficio di pertinenza avvia le procedure di declassifica che possono durare anche un anno e, comunque, non meno di qualche mese. Questo, ovviamente ha riflessi sui tempi dell'inchiesta, perchè non permette di avviare le attività di riscontro ed approfondimento prima che la declassifica giunga. In qualche caso è addirittura accaduto che il documento sia stato inviato al magistrato solo dopo che questi aveva chiuso l'istruttoria.

Molto delicata è anche la questione della Presidenza della Repubblica: senza un accesso ai suoi archivi non sarà mai possibile chiarire eventi come la crisi del luglio 1964, il *golpe* Borghese eccetera.

Sin qui i problemi di ordine «formale», vi sono poi quelli di ordine materiale che, in qualche modo, si connettono a quel «segreto strisciante» di cui è detto nella parte precedente. Essi, sostanzialmente riguardano:

a) l'inaccessibilità dell'archivio dell'Arma dei carabinieri, per ragioni di ordine tecnico.

b) la scarsa consultabilità degli archivi dipendenti dai Ministeri degli esteri, interno e difesa, per l'incredibile stato di disordine in cui sono tenuti.

Per quanto riguarda l'Arma dei carabinieri la difficoltà è essenzialmente rappresentata dal carattere eminentemente amministrativo dell'archivio presso il Comando Generale, essendo, invece, l'archivio informativo disperso presso le singole legioni dove le condizioni di conservazione e consultabilità non sono le migliori. Peraltro, i carabinieri non versano nulla della loro documentazione né all'Archivio di Stato; né all'Ufficio Storico dello Stato Maggiore dell'Esercito, il che appare per lo meno strano.

E qui veniamo al quarto punto: l'inconsultabilità pratica di questi archivi o la loro limitatissima consultabilità) a causa del disordine che vi regna sovrano. Gli archivi delle forze militari e di polizia presentano questi problemi:

a) il catalogo elettronico ha carattere meramente indicativo, in quanto, con ogni evidenza, i cartellini di riferimento vennero parzialmente asportati prima di essere riversati su supporto informatico (ed è probabile che in qualche caso, sia esistito uno schedario «parallelo» in cui erano raccolti i cartellini afferenti ai casi più scabrosi), per cui può benissimo darsi che su un soggetto vi siano centinaia di richiami in singoli documenti, o addirittura esiste un poderoso fascicolo, ma che di essi non vi sia il minimo cenno nel catalogo elettronico;

b) i singoli fascicoli sono normalmente assai disordinati, non possiedono un indice dei documenti contenuti (se non rari e sommari cenni in copertina e non sempre), sono raccolti in ordine approssimativamente cronologico, ma, non di rado, senza alcun criterio, per cui è praticamente impossibile stabilire se il fascicolo è completo o vi sia stato asportato qualche documento e, tantomeno, in che epoca l'asportazione può essersi verificata.

c) i criteri di formazione dei fascicoli e la loro intestazione appaiono discontinui per cui, in uno stesso archivio, per una certa fase è privilegiato il criterio per materia a scapito di quello per intestazione personale, in altri periodi la preferenza si inverte (segno di un passaggio di mano da un archivista ad un altro o da un dirigente dell'ufficio ad un altro), ma senza che questo sia mai esplicitato.

In altri casi si è osservato che cambiano anche le intestazioni di categoria, per cui se, ad esempio, attualmente i fascicoli di categoria A, nell'archivio della Direzione centrale della polizia di prevenzione, riguardano documentazione interna alla Divisione (personale, confidenti, documentazione amministrativa, eccetera), può verificarsi che in altra epoca la categoria A includesse anche altre materie che, poi, sono state passate ad altre categorie alfanumeriche e senza che ciò sia mai stato formalizzato in alcun documento, per cui, l'unico modo di procedere è quello di orientarsi sulla base di labili valutazioni empiriche.

A questo si aggiunga che non è neppure sicuro che gli archivi siano solo quelli presi in considerazione, perchè è possibilissimo che materiale di interesse delle inchieste sia finito sotto sigle di copertura (il caso più noto è quello della Direzione antincendi del Ministero dell'interno).

Per quanto riguarda il Ministero degli esteri, occorre aggiungere che la situazione, identica alle altre, è aggravata dalla totale assenza del sia pur minimo supporto elettronico, perchè non si è mai provveduto a formare un *data base*, pur sommario, del materiale contenuto nell'archivio.

Ben si comprende, a questo punto, quanto diventi aleatoria l'apertura degli archivi sancita dall'inopponibilità del segreto di Stato.

Anche i collaboratori di questa Commissione inviati presso l'archivio della Direzione centrale della polizia di prevenzione hanno riferito in que-

sto senso. Ovviamente, di tale situazione, formatasi nel corso di decenni, non hanno responsabilità gli attuali dirigenti, ai quali va, anzi, il ringraziamento per la collaborazione fornita, ma va da sè che senza un massiccio riordino, tutto resterà inutilizzabile.

Peraltro, considerando lo stato attuale di conservazione degli archivi, sorge anche il legittimo interrogativo di come gli uffici interessati, possano svolgere la propria attività di istituto.

Alcune proposte:

a) per quanto riguarda gli archivi NATO o connessi, è opportuno che il governo si impegni davanti al Parlamento a sollevare la questione negli organi dirigenti dell'Alleanza, chiedendo di fissare un limite temporale al segreto (di 30 o 40 anni), oltre il quale la documentazione venga versata, in copia, agli archivi di Stato centrali di ciascun paese membro e diventi liberamente consultabile.

Inoltre, il governo italiano potrebbe chiedere uno snellimento delle procedure di declassifica dei documenti richieste dalla magistratura e la consultabilità almeno degli indici della documentazione (in questo modo sarebbe possibile un minimo di controllo sulla possibilità che, negli archivi NATO non sia finito anche materiale di esclusivo interesse interno).

Inoltre, sarebbe auspicabile che i Ministri competenti dispongano ispezioni negli archivi interessati, per appurare che non vi sia documentazione non pertinente e, nel caso, estrarla ed inviarla agli archivi ordinari, riferendo al Parlamento sugli esiti dell'ispezione. Sarebbe altrettanto opportuno che tale azione ispettiva vedesse coinvolto, in qualche modo, anche il Comitato parlamentare per i servizi di informazione e sicurezza e per il segreto di Stato;

b) per quanto riguarda la Presidenza della Repubblica, l'unica via percorribile allo stato dei fatti, appare quella di un atto spontaneo del Capo dello Stato che conceda l'accesso agli archivi alle autorità giudiziarie che ne facciano richiesta.

Parallelamente, sarebbe desiderabile avviare l'opportuno *iter* legislativo per cui anche la Presidenza della Repubblica versi i suoi documenti all'Archivio Centrale di Stato, o ne istituisca uno proprio aperto agli studiosi;

c) per l'Arma dei carabinieri, sarebbe opportuno sollecitare il Ministro della difesa a presentare al Parlamento una relazione sullo stato degli archivi dell'Arma. Anche in questo caso sarebbe auspicabile una normativa che fissi l'obbligo di versare i documenti all'Ufficio Storico dello SME – o ad un istituendo Ufficio Storico presso lo Stato Maggiore dell'Arma – in modo da consentirne la consultazione agli studiosi;

d) per quanto attiene al riordino degli archivi esistenti presso i Ministeri di difesa, esteri ed interno, innanzitutto è necessario che i Ministri interessati comunichino agli organismi parlamentari l'elenco esatto e l'ubicazione di tutti gli archivi di propria competenza, onde evitare, una volta per tutte, nuovi casi «via Appia».

In secondo luogo, che il Parlamento impegni i Ministeri in questione ad un riordino di tali archivi in tempi ragionevoli, prevedendo l'apposito impegno di spesa, trattandosi di un intervento straordinario;

e) per quanto riguarda la durata del segreto, l'attuale normativa prevede che un documento mantenga la classifica di riservatezza sino a quando essa non sia rimossa dall'ente originatore del documento stesso.

Per cui, stante l'inerzia amministrativa, un documento rimane riservato in eterno a meno che, incidentalmente, l'autorità giudiziaria non ne chieda ed ottenga la declassifica.

L'esperienza della strategia della tensione consiglia, invece, di invertire tale logica, per cui il documento mantiene la sua classifica di riservatezza per un periodo prestabilito (7 anni i riservati, 10 i riservatissimi, 20 i segreti, 25 i segretissimi, mentre si può pensare ad un periodo di 70 anni solo per l'elenco delle fonti) dopo di che la classifica decade automaticamente, a meno che l'organismo preposto non faccia richiesta motivata al Presidente del Consiglio di mantenere il riserbo su di esso e per un periodo che, comunque, non può superare complessivamente i 50 anni. In fondo, quale argomento può mantenere il suo carattere pregiudiziale per gli interessi dello Stato dopo 50 anni?

Così, non si comprende per quale ragione, il Ministero dell'interno abbia recentemente versato all'Archivio di Stato documentazione appartenente all'OVRA ed al SIS - dunque risalente agli anni Trenta e Quaranta - mantenendo il vincolo della segretezza. In questo caso non si poneva neppure il problema di mantenere il segreto sull'identità delle fonti, perchè, semmai, ci sarebbe stato l'obbligo di rivelarle in ossequio alla specifica decisione legislativa dell'Assemblea Costituente, restata sinora inattuata ma formalmente mai abrogata.

f) Ovviamente, ad evitare che tale norma sulla temporaneità sia aggirata da un ricorso troppo frequente alle classifiche di grado più elevato, occorre che la normativa fissi una volta per tutte una casistica di riferimento, per cui un certo tipo di informazione può essere ricompresa in un determinato grado di segretezza e non in un altro. È ovvio che la normativa, per quanto dettagliata, non potrà prevedere ogni possibile caso e che, in larga misura, la decisione finale sul grado di riservatezza rientrerà nella discrezionalità del singolo operatore, ma all'interno di un quadro di riferimento che, se non altro, varrà ad evitare gli abusi peggiori.

g) Altrettanto utile è che la normativa fissi l'assoluto divieto di distruzione di qualsiasi documento prodotto o ricevuto dai servizi di sicurezza e dalle forze di polizia, senza alcuna eccezione. Si ricorderà che, di recente, si pose il problema dei c.d. «fascicoli abusivi»: si trattava di alcuni *dossier*, in genere costruiti su pettegolezzi e calunnie, su autorevoli uomini politici. Il governo ne dispose la distruzione, ma, a seguito delle polemiche prodotte da tale decisione, la questione restò in sospeso.

Ovviamente le preoccupazioni del governo - garantire la *privacy* e l'onorabilità di eminenti cittadini - erano condivisibilissime, ma la soluzione prescelta non risultava la più auspicabile, anche perchè, se fascicolazione abusiva c'è stata, vuol dire che si sono compiuti dei reati dei quali

dar notizia alla magistratura inquirente e, in questo caso, bruciare i fascicoli equivarrebbe a sopprimere le prove del reato.

Dunque, è bene che la normativa stabilisca l'indistruttibilità, in ogni caso, dei documenti in possesso dei servizi di sicurezza e che, compiuto il periodo di giacenza, tutte le amministrazioni, civili e militari, senza eccezione, versino i loro fondi agli archivi pubblici. A questo proposito occorrerà riconsiderare e rendere più realistica l'attuale normativa in materia di *privacy*, evitando eccessi ipergarantisti che, di fatto, hanno effetti controintuitivi.

h) Infine, appare necessario definire, in modo dettagliato ed unitario per tutti i corpi di polizia ed i servizi di sicurezza, quali siano le norme per la tenuta dell'archivio: protocollazione, apposizione delle classifiche di segretezza, gestione delle copie, fascicolazione e tenuta dei registri ecc.

Le relazioni del Comitato parlamentare per i servizi di informazione e sicurezza e le valutazioni di diverse autorità giudiziarie segnalano l'Archivio dell'Ufficio Informazioni presso il Comando Generale della Guardia di Finanza come un modello interessante sia sul piano dell'efficienza sia sotto quello della correttezza; questo dimostra che avere archivi ordinati e trasparenti non è incompatibile con una attività informativa. Si potrebbe, pertanto, adottare il modello della Guardia di finanza adeguandovi le altre forze di polizia ed i servizi di informazione e sicurezza.

È bene prevedere norme che non appesantiscano il lavoro burocratico, ma che, nello stesso tempo siano inequivoche e dettagliate.

Problemi connessi all'ordinamento giudiziario.

Abbiamo visto come alcune carenze dell'ordinamento hanno contribuito a indebolire la risposta dello Stato all'attacco eversivo.

La prima proposta, strettamente conseguente a quanto abbiamo affermato circa il mancato coordinamento delle indagini, è l'istituzione di una apposita Procura Nazionale che coordini le inchieste per i reati di eversione e terrorismo, o l'attribuzione anche di questa competenza alla Procura Nazionale Antimafia.

Eversione e terrorismo sono fenomeni di massima pericolosità sociale, come la mafia, e che richiedono, come per la mafia, inchieste estese a tutto il territorio nazionale, dunque, non si vede per quale motivo debbano essere trattati diversamente.

A favore dell'istituzione di una apposita Procura nazionale stanno le seguenti ragioni:

- a) formare un corpo specializzato interforze sull'eversione, – direttamente alle dipendenze dell'autorità giudiziaria – con evidenti vantaggi sul piano della professionalità e della raccolta informativa;
- b) disporre di un unico archivio centralizzato dei dati raccolti;
- c) evitare (o almeno, compensare) eventuali conflitti di attribuzione;
- d) coordinare rapidamente l'azione istruttoria delle varie procure;

e) eliminare eventuali problemi processuali relativi al trattamento dei collaboratori, all'acquisizione di materiale documentario ecc.

f) disporre di uno strumento che dia impulso alle indagini anche in quelle situazioni che, per una ragione o per l'altra, stentano a raggiungere risultati concreti in questa direzione.

A favore dell'attribuzione di questa competenza alla Procura Nazionale Antimafia milita la maggiore facilità e rapidità di attuazione e la scelta di non moltiplicare strutture particolari di questo genere, oltre che la possibilità di cogliere meglio i nessi fra eversione e criminalità mafiosa.

Ma soprattutto, a spingere in questo senso, è la constatazione che eversione e terrorismo, allo stato attuale, non rappresentano, fortunatamente, una particolare emergenza, per cui si tratterebbe più di una misura cautelativa in previsione di possibili crisi future, che della risposta ad un problema presente; e questo, ovviamente, non richiede l'apprestamento di una struttura *ad hoc*, essendo sufficiente un allargamento di competenze di quella esistente.

In ogni caso, è opportuno che si apra il dibattito su questo tema, superando l'attuale insoddisfacente situazione.

Un altro problema è relativo alla durata prevista per le istruttorie. Come si sa, il nuovo codice di procedura penale, partendo da una condivisibilissima preoccupazione garantista per la quale ogni cittadino ha il diritto di vedere chiarita la propria posizione penale in tempi accettabili e non vedersi indagato a vita, ha fissato in due anni al massimo (comprese le proroghe), a partire dal momento dell'iscrizione nel registro degli indagati, il termine entro il quale l'autorità giudiziaria deve orientarsi per il rinvio a giudizio o il proscioglimento. Nei casi ordinari questa prescrizione è assolutamente giusta, ma in casi di questo genere appare assolutamente poco realistica: una istruttoria per un reato del genere di cui ci stiamo occupando, comporta il ricorso a rogatorie internazionali, molteplici perizie, richieste di declassificazione di documenti, indagini complesse, accertamenti numerosissimi, l'escussione di centinaia di testi ecc; se si considera che i tempi tecnici di una rogatoria ben raramente sono inferiori ad un anno, o che la declassifica di un singolo documento può richiedere anche sette o otto mesi, talvolta un anno, si capisce come il termine massimo di due anni appaia assolutamente inadeguato. E, infatti, il Parlamento ha dovuto ripetutamente intervenire per prorogare i termini di istruttorie in corso con leggi *ad hoc* che, ovviamente, non sono la soluzione più auspicabile sotto il profilo del garantismo. Molto meglio sarebbe considerare un termine di cinque anni per inchieste di questa complessità ed evitare il ricorso alla legislazione derogatoria volta per volta.

Ma il problema più delicato, probabilmente, riguarda i depistaggi che, come si è avuto modo di dire, sono stati la principale causa della mancata individuazione dei responsabili delle stragi.

E, peggio ancora, anche gran parte dei responsabili dei depistaggi è restata impunita, il più delle volte per il sopraggiungere dei termini di prescrizione del reato.

Infatti, da un punto di vista strettamente penale; il comportamento dei pubblici ufficiali che hanno operato il depistaggio, si configurava spesso come reato di scarso rilievo: calunnia, omissione di atti d'ufficio, falso in atto pubblico, favoreggiamento, frode processuale ecc.. Tutti reati che prevedono pene assai ridotte, il che determina queste due conseguenze:

a) la pena non è affatto commisurata all'effettiva pericolosità sociale del comportamento, per cui esercita uno scarsissimo potere deterrente che non contrappesa minimamente le pressioni che spingono un pubblico ufficiale a depistare;

b) trattandosi di reati di scarso peso, cadono facilmente in prescrizione, per cui, quando si riesce a scoprirli, spesso non sono più perseguibili.

Tutto questo spinge a ritenere auspicabile l'individuazione di una specifica fattispecie penale adeguatamente punita, con una pena comunque non inferiore ai dieci anni di reclusione.

Tale risultato può essere ottenuto o introducendo nel codice il reato di depistaggio, o stabilendo una aggravante speciale. La prima soluzione sembra preferibile anche per la sua maggiore chiarezza e per l'impatto psicologico che comporterebbe.

Istituzione di un osservatorio sull'eversione

Come è noto, questa Commissione termina i suoi lavori mentre ancora sono in corso importanti istruttorie, e mentre è in pieno svolgimento la fase dibattimentale per altri casi. Tutto questo, ovviamente, ha avuto un suo riflesso anche sulla presente relazione: la mancata conoscenza di quanto, eventualmente, va emergendo nelle istruttorie in corso, l'assenza di un giudicato penale definitivo – se non per pochissimi casi –, la necessità di non interferire nei dibattimenti in corso sono tutte ragioni che hanno indotto ad attenuare i giudizi ed a concedere il beneficio del dubbio. Il lavoro, in qualche modo, è stato interrotto prima di esser giunto a piena maturazione, pur non mancando rilevanti acquisizioni delle quali si è cercato di render conto nella presente relazione.

Dunque, c'è una parte di lavoro ancora da svolgere, occorre che vi sia una struttura che istituzionalmente informi il Parlamento degli sviluppi delle indagini. D'altra parte, il considerevole archivio raccolto da questa Commissione in dodici anni di lavoro merita di essere sfruttato a pieno e messo a disposizione tanto dell'autorità e della polizia giudiziaria quanto degli studiosi.

C'è poi un'altra esigenza cui abbiamo fatto cenno: aiutare la formazione di una memoria storica del paese agevolando le ricerche degli storici su questo periodo di storia repubblicana. Come è noto, la ricerca storica in proposito ha molto sofferto per la penuria di documenti, mentre oggi, per effetto dell'accumularsi della documentazione prodotta dalle inchieste parlamentari e giudiziarie, per l'apertura di importanti archivi stranieri, inizia

ad esserci il materiale su cui poter lavorare e in futuro, si spera che esso aumenti per effetto della auspicata normativa in materia di segreto di Stato e tenuta degli archivi.

Queste considerazioni spingono tutte a segnalare al Parlamento l'opportunità di istituire un osservatorio storico sull'eversione – direttamente sottoposto all'autorità dei Presidenti dei due rami e con una direzione scientifica da essi nominata dietro indicazione dei rispettivi uffici di presidenza – che abbia i seguenti compiti:

- a) raccogliere la documentazione man mano prodotta dai vari uffici giudiziari;
- b) promuovere la raccolta di documenti sul fenomeno di interesse presso gli archivi stranieri;
- c) raccogliere lasciti di archivi privati che riguardino il tema;
- d) informare semestralmente il Parlamento degli sviluppi delle varie inchieste;
- e) mettere a disposizione degli studiosi il materiale d'archivio raccolto;
- f) produrre autonome ricerche sui temi di interesse;
- g) produrre iniziative di formazione di insegnanti e di informazione degli studenti (schede, cronologie, bibliografie), magari attraverso un apposito sito informatico;
- h) organizzare convegni ed occasioni di incontro fra studiosi italiani e stranieri sui temi oggetto della ricerca.

In margine alle iniziative di carattere culturale e storico, si segnala al Ministro dell'interno l'opportunità di inviare una circolare ai Comuni perché le commissioni per la toponomastica valutino se intitolare strade o edifici pubblici a quei servitori dello Stato che dimostrarono la loro lealtà repubblicana, 2

pure andando incontro ad incomprensioni, discriminazioni ed, in qualche caso, autentiche persecuzioni.

PAGINA BIANCA

Allegato

APPUNTI PER UN GLOSSARIO
DELLA RECENTE STORIA NAZIONALE

*Il presente allegato è stato depositato nell'archivio della
Commissione in data 15 novembre 2000.*

*«Combatterò per tutta la mia vita
le tue idee, ma combatterò sino alla
morte perchè tu possa esprimerle»*

Voltaire

*«La libertà di pensiero è sempre la
libertà di chi la pensa diversamente»*

Rosa Luxemburg

**Questo lavoro è dedicato alle vittime delle
stragi ed alle loro famiglie, che da troppo
tempo vantano un credito di giustizia e di
verità che questa Democrazia non riesce
ancora a onorare**

A.G.

PAGINA BIANCA

INDICE

<i>Premessa</i>	<i>Pag.</i>	49
---------------------------	-------------	----

PRIMA PARTE

Delimitazione del campo di analisi	»	57
Capitolo I: Strage-Stragismo	»	59
Capitolo II: Depistaggio-Autodepistaggio	»	83

SECONDA PARTE

Le piste investigative	»	101
Capitolo III: Piste interne: la pista «nera»	»	103
Capitolo IV: Piste interne: la pista «strage di Stato»	»	117
Capitolo V: Piste interne: la pista «anarchica»	»	127
Capitolo VI: Piste esterne: la pista «greca»	»	155
Capitolo VII: Piste esterne: pista «portoghese»	»	185
Capitolo VIII: Pista americana, piste minori e considerazioni finali sulle piste investigative	»	191

TERZA PARTE

Categorie interpretative e concetti chiave	»	211
Capitolo IX: «Strategia della tensione»	»	213
Capitolo X: «Controinformazione»	»	235
Capitolo XI: «Sovranità limitata»	»	257
Capitolo XII: «Controinsorgenza, Guerra Rivoluzionaria, Guerra Ci- vile Fredda»	»	279
Capitolo XIII: Comunismo/Anticomunismo/Anticomunismo di Stato/ Occidentalismo	»	295
Capitolo XIV: Filosofietismo/ doppiezza/ Gladio Rossa/ partito anti- sistema	»	315
Capitolo XV: «Doppio Stato»	»	341

PAGINA BIANCA